ALLEGATO alla deliberazione della Giunta regionale n. 1291 in data 10 novembre 2026

BANDO DI CONCORSO
FONDO DI SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE PER L'ANNO 2026. DISPOSIZIONI APPLICATIVE (ART. 11 LEGGE 9 DICEMBRE 1998, N. 431, E ART. 12 L.R. 13 FEBBRAIO 2013, N. 3)

ARTICOLO 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente bando disciplina le procedure e le modalità per l'ottenimento e l'erogazione delsostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, dal Decreto Ministeriale del Ministro dei Lavori Pubblici del 7 giugno 1999 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 167 del 19 luglio 1999, n. 167) recante "Requisiti minimi dei conduttori per beneficiare dei contributi integrativi a valere sulle risorse assegnate al Fondo Nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e criteri per la determinazione degli stessi" e all'art. 12 della legge regionale 13 febbraio 2013, n. 3.
2. Il contributo viene liquidato al conduttore nei limiti delle disponibilità di bilancio e, in caso dimorosità, accreditato al locatore (proprietario/usufruttuario dell'alloggio), o trattenuto in compensazione di debiti a vario titolo che il richiedente ha nei confronti dell'Amministrazione regionale, in applicazione delle disposizioni attuative seguenti.

ARTICOLO 2 – BENEFICIARI E REQUISITI

1. Possono accedere ai contributi di cui al presente bando i soggetti residenti nella Regione autonoma Valle d'Aosta in possesso dei seguenti requisiti che devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda:
 a) essere cittadini italiani o di altro Stato appartenente all'Unione Europea;
 b) essere cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea, con titolo di soggiorno(permesso di soggiorno, permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo) ai sensi degli articoli 5 e 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e s.m.i.;
 c) essere titolari di protezione internazionale – status di rifugiato o protezione sussidiaria–o di protezione umanitaria;
 d) essere titolare di valore ISEE 2026 (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) inferiore o uguale a 12.500,00 euro (l'ISEE corrente viene preso in esame dal sistema, per il calcolo del contributo riconosciuto, solo se scadente al 31/12/2026);
 e) essere stati intestatari per l'anno 2026, di uno o più contratti di locazione ad uso abitativo,regolarmente registrati, di alloggio situato sul territorio regionale, stipulato ai sensi dell'ordinamento vigente al momento della sottoscrizione;

f) essere stati residenti nel territorio regionale e nell'immobile/immobili cui si riferisce la richiesta. Nel caso di presentazione di più contratti di locazione riferiti all'anno 2026, il richiedente deve essere/essere stato residente nell'alloggio a cui si riferiscono i contratti di locazione per i quali si richiede il contributo.

ARTICOLO 3 - ESCLUSIONI

1. Sono esclusi dal Fondo di sostegno di cui al presente bando i richiedenti del contributo che, alla data di presentazione della domanda si trovino in una di queste casistiche:

a) essere titolare di un diritto reale di godimento su immobili ad uso abitativo ubicati nel territorio regionale. Si prescinde da tale requisito qualora il diritto sia suddiviso in più quote e la somma delle stesse, riferite allo stesso nucleo familiare, sia inferiore al 100%, oppure l'abitazione sia classificata come "fabbricato collabente" di categoria catastale F/2 o inagibile (come attestato da visura catastale o idonea documentazione del Comune);

b) essere titolare del diritto di piena proprietà, pari al 100%, su un alloggio ubicato nel territorio regionale, anche suddiviso in più quote, riferite allo stesso nucleo familiare. Si prescinde da tale requisito qualora sussista una sentenza del Tribunale che ne disponga il mero godimento a soggetti diversi dal richiedente, oppure l'abitazione sia classificata come "fabbricato collabente" di categoria catastale F/2 o inagibile (come attestato da visura catastale o idonea documentazione del Comune);

c) essere divenuto, nell'anno di riferimento del bando, proprietario di un'abitazione nella quale il richiedente abbia trasferito la propria residenza, anche se situata fuori dal territorio regionale;

d) essere titolare di un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado, tra coniugi non separati legalmente o tra conviventi;

e) essere titolare del contratto di locazione oggetto della richiesta di contributo, riferito a un alloggio di edilizia residenziale pubblica o ad altro alloggio con canone agevolato calcolato in base all'ISEE;

f) essere titolare di un contratto di locazione relativo ad un alloggio classificato con categorie catastali A/1 (Abitazioni di tipo signorile), A/8 (Abitazioni in ville) e A/9 (Castelli, palazzi di eminente pregio artistico o storico);

g) essere sottoposto a sfratto esecutivo. Lo sfratto è ritenuto esecutivo a seguito dell'emissione da parte del Giudice dell'ordinanza di convalida dello stesso;

h) essere titolare di un contratto verbale di locazione ad uso abitativo.

ARTICOLO 4 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. Il contributo per il sostegno alla locazione è concesso su domanda, inviata in via telematica alla struttura competente in materia di politiche abitative secondo le modalità di seguito illustrate.

2. La domanda di assegnazione del contributo dovrà essere presentata esclusivamente on-line, accedendo alla piattaforma dedicata (SISLO) presente sul sito internet regionale, SISLO - Sistema Informativo Sostegno alla Locazione, tramite il sistema di autenticazione SPID – Sistema Pubblico di Identità Digitale, tramite Carta Nazionale dei Servizi (CNS), oppure tramite Carta di Identità Elettronica (CIE).

3. La domanda deve essere presentata a nome del titolare del contratto di locazione. Lo stesso può delegare la presentazione a un soggetto maggiorenne dotato di uno dei sistemi di autenticazione sopra richiamati. Nel caso di delega, comunque, l'intestatario della domanda deve necessariamente coincidere con l'intestatario del contratto di locazione.

4. La domanda deve essere compilata in ogni sua parte e completa di tutta la documentazione, le informazioni, nonché le autodichiarazioni necessarie ai fini del suo corretto inoltro.

5. L'inoltro delle domande deve essere effettuato a partire dalle ore **09:00 dell'11 gennaio 2027 alle ore 17:00 del 31 marzo 2027**. Ai fini del rispetto dei termini di presentazione della domanda, si considera la data di inoltro a sistema. Il sistema attesta l'avvenuta consegna della domanda tramite mail all'indirizzo inserito in fase di compilazione della domanda. **Non sarà consentito l'inserimento della domanda successivamente al suddetto termine.**
6. Una volta inviata la domanda, non sarà più possibile modificarla o ritirarla e inviarne una successiva.

7. Al fine della presentazione e convalida definitiva della domanda, il richiedente dovrà disporre della seguente documentazione:
 contratto/contratti di affitto intestati al richiedente del contributo;
 registrazione/i dei contratti;
 registrazione attestante la proroga del contratto se avvenuta in corso d'anno;
 note attestanti la revisione del canone applicato in caso di aggiornamento ISTAT o documentazione della registrazione attestante la revisione del canone di locazione;
 pagamenti canone locazione o dichiarazione del locatore con allegata la carta d'identità: copia dei pagamenti (bonifici/ricevute) del canone di locazione (depurato da eventuali spese accessorie) relativi all'anno 2026 o la dichiarazione del locatore (proprietario/usufruttuario) rispetto al pagamento dei canoni di locazione per l'anno 2026 (con indicazione di eventuale morosità nel pagamento degli stessi). Nel caso in cui il richiedente volesse presentare la dichiarazione di pagamento del locatore dovrà essere utilizzato il modello presente nella pagina di accesso al sistema di compilazione SISLO allegando altresì, copia del documento di identità del locatore;
 visura catastale attestante la categoria catastale F/2–*fabbricato collabente* dell'abitazione nei casi a) e b) dell'articolo 3 relativo alle esclusioni, o in alternativa idonea documentazione del Comune che attesti l'inagibilità del fabbricato.
8. La domanda, corredata della documentazione di cui al punto 7, potrà essere trasmessa tramite il portale SISLO. L'invio può essere effettuato direttamente dal richiedente, da un suo delegato (allegando copia del documento d'identità del delegante), oppure tramite i patronati convenzionati.

Per il caricamento della domanda, è necessario che il richiedente sia in possesso di:

ISEE 2026 (documento da non caricare sulla piattaforma SISLO, ma necessario al fine dell'acquisizione automatica del valore ISEE da parte del sistema);
DICHIARAZIONE DEI REDDITI riferiti all'anno 2025, laddove presentata (documento da non caricare sulla piattaforma SISLO, necessario al fine dell'acquisizione delle eventuali detrazioni locazione);

Non verranno accettati documenti consegnati/inviati con modalità diverse da quelle indicate, ovvero l'unica procedura ammessa è mediante presentazione della domanda e documentazione OBBLIGATORIA mediante caricamento sulla piattaforma SISLO.

9. A seguito dell'inoltro delle domande corredate dalla documentazione prevista, l'ufficio competente procederà ai dovuti controlli ai fini dell'istruttoria.

10. Ulteriore documentazione potrà essere richiesta dall'ufficio competente a completamento della documentazione prodotta laddove necessario al fine di verificare i requisiti richiesti e la relativa ammissione o esclusione al contributo, all'email indicata nella domanda, **da integrare ESCLUSIVAMENTE mediante l'applicativo SISLO.**

11. Eventuali comunicazioni da parte dell'ufficio al beneficiario potranno essere inoltrate alla email indicata nella domanda mediante l'applicativo SISLO.

12. **L'erogazione del contributo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione avviene secondo una graduatoria formulata in ordine crescente del valore ISEE.** In caso di parità di valore ISEE, l'ordine in graduatoria è stabilito in base alla data e all'ora di presentazione dell'istanza.

ARTICOLO 5 – MODALITA' DI CALCOLO DEL CONTRIBUTO

1. L'erogazione del contributo nei limiti degli stanziamenti di bilancio, avviene secondo le seguenti fasce di reddito:

 a) FASCIA A - Richiedenti che presentano un valore ISEE non superiore a € 7.500,00, con incidenza del canone annuo corrisposto rispetto al valore ISEE superiore al 10%. Il contributo **massimo erogabile** per la fascia A è di euro 3.360,00;

 b) FASCIA B - Richiedenti che presentano un valore ISEE non superiore a € 12.500,00, con incidenza del canone annuo corrisposto rispetto al valore ISEE superiore al 20%. Il contributo **massimo erogabile** per la fascia B è di euro 2.160,00.

2. Ai fini del presente bando di concorso, si prende in considerazione il canone di locazione pagato nel 2026, sulla base di uno o più contratti di locazione regolarmente registrati, esclusi gli oneri accessori (es: le spese condominiali), in regola con l'imposta di registro. Si precisa che nel caso di un contratto di locazione "4+4", una volta trascorsi i **primi 4 anni** di locazione, è necessario aver provveduto agli adempimenti necessari per la registrazione della proroga presso l'Agenzia delle Entrate.

3. L'importo utile ai fini della determinazione dell'accesso al contributo, è dato dalla somma dei canoni di affitto pagati nel corso dell'anno 2026.

4. Nel caso in cui la validità del contratto di locazione (o di più contratti di locazione successivi) sia inferiore all'intero anno, per ogni contratto si terrà conto del canone di locazione mensile pagato, riconoscendo la mensilità per frazioni uguali o superiori a 15 giorni. Analogo criterio sarà applicato con riferimento ai periodi di residenza nell'alloggio oggetto di contributo.
5. Nel caso in cui il numero o l'ammontare dei giustificativi di pagamento presentati risulti inferiore al periodo di validità del contratto di locazione, il contributo sarà calcolato esclusivamente sulle mensilità effettivamente corrisposte e comprovate (es.: contratto annuale di 12 mesi, n. 8 ricevute/bonifici presentati → il contributo è riconosciuto su 8 mensilità).

6. La struttura regionale competente determina l'entità del contributo da concedere a ciascun richiedente, sulla base del canone di locazione così come definito ai commi 2, 3 e 4, con riferimento ai seguenti criteri:

 a) per i richiedenti della fascia A il canone di locazione è ridotto del 10% del valore ISEE ed il contributo massimo assegnabile è pari a euro 3.360,00;
 b) per i richiedenti della fascia B il canone di locazione è ridotto del 20% del valore ISEE ed il contributo massimo assegnabile è pari a euro 2.160,00.

7. Per la determinazione del contributo i canoni d'affitto massimi presi a riferimento per i calcoli sono:

a) per un nucleo familiare composto da 1 persona il canone mensile massimo ai fini del calcolo è di euro 400,00 (annuo 4.800,00);
b) per un nucleo familiare composto da 2 persone il canone mensile massimo ai fini del calcolo è di euro 500,00 (annuo 6.000,00);
c) per un nucleo familiare composto da 3 persone il canone mensile massimo ai fini del calcolo è di euro 600,00 (annuo 7.200,00);
d) per un nucleo familiare composto da 4 o più persone il canone mensile massimo ai fini del calcolo è di euro 700,00 (annuo 8.400,00).

8. Il contributo da assegnare non può essere superiore all'80% del canone annuo ed è definito secondo la tabella seguente:

CANONE	**ISEE**	**ISEE**	**ISEE**	**ISEE**	**ISEE**
ANNUO	**0-2500,99**	**2501-5000,99**	**5001-7499,99**	**7500-10500,99**	**10501-12500,99**
0-3600,99	€ 220	€ 200	€ 160	€ 120	€ 100
3601-4800,99	€ 240	€ 220	€ 180	€ 140	€ 120
4801-6000,99	€ 260	€ 240	€ 200	€ 160	€ 140
oltre 6001	€ 280	€ 260	€ 220	€ 180	€ 160

9. Il contributo da assegnare, così come definito dalla tabella di cui al punto 8), è decurtato:

 a) dell'importo di cui il richiedente ha beneficiato quale detrazione dell'affitto per l'abitazione principale (come riportato al rigo 037 del prospetto di liquidazione del modello 730 a seguito di compilazione del quadro E 71 ed equivalenti);
 b) degli eventuali contributi pubblici, provvidenze assistenziali concesse da Enti locali o dai servizi sociali dell'Amministrazione regionale, diretti alla copertura di oneri derivanti da canoni di locazione, per lo stesso periodo di riferimento o per lo stesso titolo;
 c) dagli eventuali debiti a vario titolo che il richiedente potrebbe avere nei confronti dell'Amministrazione regionale, a seguito di controlli espletati dall'ufficio competente e/o su segnalazione degli uffici regionali. L'ufficio competente procederà, in tal caso, alla totale o

parziale compensazione del debito decurtando l'importo dal contributo riconosciuto. Il contributo verrà liquidato per la parte residua, qualora superiore al debito stesso;

d) da compensazioni per eventuali importi erogati ma non dovuti, a seguito dei controlli effettuati dall'ufficio competente riguardanti domande presentate e ammesse al contributo sostegno alla locazione relative a Bandi precedenti.

ARTICOLO 6 - ATTESTAZIONI, IMPEGNI E DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA

1. Tutti i requisiti per l'ottenimento del beneficio devono essere posseduti dal richiedente al momento della presentazione della domanda.

2. Nella domanda il richiedente è tenuto ad attestare, con dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 445/2000:

 a) I dati personali, il codice fiscale e i recapiti del richiedente e/o dei componenti il nucleo familiare;
 b) di avere la residenza nel territorio regionale e di avere/aver avuto la stessa nell'immobile cui si riferisce la richiesta. Nel caso di presentazione di più contratti di locazione riferiti all'anno 2026, il richiedente deve avere/aver avuto la residenza in tutti gli alloggi oggetto della domanda;
 c) di essere cittadino italiano, o di altro stato appartenente all'Unione Europea;
 d) per i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, di essere in possesso di permesso di soggiorno o di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo in corso di validità, ai sensi degli artt. 5 o 9 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e s.m.i, oppure, in caso il permesso di soggiorno sia scaduto, di essere in possesso della ricevuta della richiesta di rinnovo emessa entro 60 giorni dalla data di scadenza del permesso stesso;
 e) di essere titolare di protezione internazionale – status di rifugiato o protezione sussidiaria - o di protezione umanitaria;
 f) di essere titolare di valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) relativo all'anno 2026 inferiore o uguale a 12.500,00 euro;
 g) di essere/essere stato titolare per l'anno 2026 di uno o più contratti di locazione ad uso abitativo, regolarmente registrati, di alloggio situato sul territorio regionale, stipulato ai sensi dell'ordinamento vigente al momento della sottoscrizione;
 h) di non essere titolare di un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado, tra coniugi non separati legalmente o tra conviventi;
 i) di non essere titolare di un diritto reale di godimento su immobili ad uso abitativo ubicati nel territorio regionale. È fatto salvo il caso in cui tale diritto sia suddiviso in più quote e la somma delle stesse, riferite allo stesso nucleo familiare, sia inferiore al 100% o l'abitazione sia classificata "fabbricato collabente", categoria catastale F/2 o inagibile (come attestato da visura catastale o idonea documentazione del Comune);
 j) di non essere titolare di un diritto di piena proprietà, pari al 100%, su un alloggio ubicato nel territorio regionale, anche suddiviso in più quote, riferite allo stesso nucleo familiare. È fatto salvo il caso in cui sussista una sentenza del Tribunale che ne disponga il mero godimento a soggetti diversi dal richiedente (la cui documentazione dovrà essere allegata alla domanda), oppure l'abitazione sia classificata come "fabbricato collabente" di categoria catastale F/2 o inagibile (come attestato da visura catastale o idonea documentazione del Comune);
 k) di non essere divenuto, nell'anno di riferimento del bando, proprietario di un'abitazione nella quale il richiedente abbia trasferito la propria residenza, anche se situata fuori dal territorio regionale;

l) che il contratto di locazione oggetto della richiesta di contributo non è riferito a un alloggio di edilizia residenziale pubblica o ad altro alloggio con canone agevolato calcolato in base all'ISEE;
m) che il contratto di locazione cui si riferisce la domanda di contributo non riguarda un alloggio classificato con categorie catastali A/1 (Abitazioni di tipo signorile), A/8 (Abitazioni in ville) e A/9 (Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici);
n) di non essere sottoposti a sfratto esecutivo. Lo sfratto è ritenuto esecutivo a seguito dell'emissione da parte del Giudice dell'ordinanza di convalida dello stesso;
o) che il contratto di locazione cui si riferisce la domanda di contributo non sia un contratto verbale di locazione ad uso abitativo;
p) di essere in regola con i pagamenti del canone di locazione per l'anno 2026; in caso contrario di indicare l'eventuale importo di morosità;
q) di non richiedere o aver richiesto, per lo stesso periodo di riferimento ed allo stesso titolo, contributi pubblici, provvidenze assistenziali concesse da Enti locali o dai servizi sociali dell'Amministrazione regionale, diretti alla copertura di oneri derivanti da canoni di locazione, ovvero di aver ricevuto per lo stesso periodo di riferimento ed allo stesso titolo concernente l'oggetto del Bando, contributi pubblici, provvidenze assistenziali concesse da Enti locali o dai servizi sociali dell'Amministrazione regionale, diretti alla copertura di oneri derivanti da canoni di locazione, indicando l'importo che sarà decurtato dall'importo del contributo riconosciuto;
r) di aver beneficiato oppure di non aver beneficiato della detrazione dell'affitto per l'abitazione principale in sede di dichiarazione dei redditi (modello 730 ed equivalenti);
s) di essere consapevole delle responsabilità, anche penali, derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e dalla conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e del contestuale obbligo di restituzione di un importo pari all'aiuto indebitamente ottenuto, oltre agli interessi calcolati nella misura legale, decorrenti dalla data di erogazione;

3. Il richiedente deve, inoltre, obbligatoriamente produrre ed allegare alla domanda:

a) in caso di presentazione tramite delegato, è necessario allegare l'atto di delega datato e sottoscritto dal delegante; nel caso in cui la delega sia firmata in modo autografo, è obbligatorio allegare anche la copia fotostatica non autenticata di un documento di identità, valido del delegante;

b) documentazione, in corso di validità, attestante il possesso del permesso di soggiorno o del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (ovvero la ricevuta della richiesta di rinnovo), oppure certificazione comprovante il riconoscimento della protezione internazionale o umanitaria;

c) copia dei pagamenti del canone di locazione, completi di tutte le informazioni relative all'importo pagato, alla causale e al beneficiario del bonifico relativi all'anno 2026 o la dichiarazione del locatore (proprietario/usufruttuario) rispetto all'avvenuto pagamento dei canoni di locazione per l'anno 2026 (con indicazione di eventuali morosità pregresse), allegando altresì, copia del documento di identità del locatore;

d) eventuale documentazione del Tribunale attestante il godimento di immobile di proprietà da parte di soggetti terzi;

e) visura catastale attestante che il fabbricato di cui il richiedente risulta proprietario o titolare di un diritto reale di godimento 100%, anche suddiviso in più quote, riferite allo stesso nucleo familiare,

sia classificato “fabbricato collabente”, categoria catastale F/2 o inagibile (in alternativa dovrà essere allegata idonea documentazione del Comune).

4. La Struttura regionale competente acquisisce d’ufficio, ai sensi dell’articolo 18, comma 2,della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi), i documenti in possesso dell’amministrazione o detenuti istituzionalmente da altre amministrazioni, attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l’istruttoria del procedimento , tra i quali, a titolo di esempio, l’ISEE, la composizione del nucleo familiare, i dati anagrafici dei componenti del nucleo stesso e gli importi delle detrazioni relative alla locazione dichiarati nel modello 730 o similari.

ARTICOLO 7 - PROCEDIMENTO

1. La struttura organizzativa responsabile del procedimento di concessione del contributo è la Struttura politiche abitative del Dipartimento sanità, salute e politiche sociali.
2. Il sistema telematico di presentazione delle istanze provvede a registrare le domande secondo l’ordine cronologico di presentazione delle stesse. La piattaforma dedicata, completata la procedura di inserimento della domanda e inoltrata a sistema, genera automaticamente, a seguito della protocollazione della stessa una ricevuta, scaricabile in formato PDF e inviata all’indirizzo di posta elettronica indicata in fase di compilazione della domanda.
3. Successivamente all’inoltro della domanda l’ufficio competente provvederà a:
 - effettuare idonei controlli sulle istanze presentate e la documentazione allegata, verificando la completezza della domanda, il rispetto dei requisiti, la veridicità delle dichiarazioni rese al fine del corretto riconoscimento dell’importo del contributo da riconoscere ai beneficiari ammessi alla provvidenza di cui trattasi;
 - acquisire d’ufficio documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l’istruttoria del procedimento (tra i quali, a titolo di esempio, l’ISEE, la composizione del nucleo familiare, i dati anagrafici dei componenti del nucleo stesso, gli importi delle detrazioni relative alla locazione dichiarati nel modello 730 o simili, gli importi relativi a contributi/provvidenze diretti alla copertura dei canoni di locazione beneficiati per lo stesso periodo di riferimento ed allo stesso titolo) in possesso dell’amministrazione o detenuti istituzionalmente da altre amministrazioni e/o enti nazionali;
 - verificare eventuali debiti nei confronti della Regione autonoma Valle d'Aosta a vario titolo.
4. L’ufficio competente, laddove necessario, potrà richiedere documentazione integrativa occorrente al fine del corretto calcolo del contributo. La richiesta al richiedente avverrà tramite mail inviata all’indirizzo di posta elettronica indicata in fase di compilazione della domanda. I dati inseriti in fase di compilazione della domanda e quelli eventualmente inseriti d’ufficio in fase di istruttoria, saranno sempre visibili separatamente e correttamente identificabili.
5. Entro 90 giorni dalla chiusura del termine di presentazione delle domande, la struttura competente redige l’elenco definitivo degli ammessi e degli esclusi al contributo, determinandone l’importo. Tale termine potrà essere sospeso o prorogato in caso di impossibilità a procedere.
6. Il procedimento di concessione del contributo, si conclude con l’adozione del provvedimento finale da parte del dirigente della struttura competente di approvazione degli elenchi degli ammessi e degli esclusi.

7. L’erogazione del contributo è effettuata successivamente all’adozione del provvedimento di concessione finale da parte del dirigente della Struttura competente.

ARTICOLO 8 - EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO - CASI PARTICOLARI

1. Separazione legale, cessazione della convivenza o variazione del nucleo familiare

 In caso di separazione legale, il contributo può essere riconosciuto al coniuge a cui la sentenza ha assegnato l'alloggio, a prescindere da chi sia l'intestatario del contratto di locazione.

 In caso di cessazione della convivenza more uxorio o di allontanamento del beneficiario dall'abitazione, il sostegno potrà essere trasferito a un altro componente del nucleo familiare, purché già residente nell'alloggio e in possesso dei requisiti previsti dal presente bando.

 In quest'ultima ipotesi, l'interessato dovrà presentare all'ufficio competente un'apposita autocertificazione, attestante che il contratto di affitto è intestato al coniuge legalmente separato o al precedente convivente.

2. Decesso dell'intestatario del contratto di locazione

 In caso di **decesso dell'intestatario** del contratto di locazione, qualora non sia ancora intervenuta la voltura, il contributo potrà essere riconosciuto esclusivamente a un altro componente del nucleo familiare già residente nell'alloggio, purché in possesso dei requisiti previsti dal presente bando.

 In questo caso, il richiedente ha l'obbligo di **comunicare tempestivamente il decesso** all'ufficio competente, presentando un'apposita autocertificazione.

 Se il beneficiario **abitava da solo** al momento del decesso, nessun contributo sarà erogato agli eredi.

ARTICOLO 9 - CONTROLLI

1. L'ufficio competente è autorizzato a effettuare idonei controlli per verificare il rispetto dei requisiti, l'adempimento degli obblighi di legge e la veridicità delle dichiarazioni sostitutive, dei dati e delle informazioni fornite dai beneficiari.

 Il controllo sulla veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 445/2000 viene eseguito prima dell'erogazione dei contributi. L'Amministrazione si riserva comunque il diritto di procedere ulteriori verifiche successive, in presenza di fondati dubbi o anomalie.

 A tal fine, l’ufficio competente è autorizzato a richiedere ai beneficiari idonea documentazione integrativa, volta a comprovare la veridicità di quanto dichiarato.

ARTICOLO 10 - REVOCA DEL CONTRIBUTO

1. Il contributo è revocato nei seguenti casi:
 a) mancata presentazione della documentazione integrativa richiesta a comprova delle autodichiarazioni rese, entro il termine perentorio indicato nella comunicazione;
 b) non veridicità delle dichiarazioni sostitutive, dei dati o delle informazioni fornite, accertata a seguito di controlli successivi, o accertamento dell'assenza dei requisiti di accesso al beneficio;
2. In caso di revoca:
 a) Qualora il contributo non sia ancora stato erogato, il provvedimento comporta la decadenza dall'agevolazione concessa e nessun importo sarà liquidato.
 b) qualora il contributo sia già stato erogato, il beneficiario è tenuto alla restituzione dell'intera somma ricevuta, maggiorata degli interessi legali maturati a decorrere dalla data di erogazione fino al saldo effettivo.

ARTICOLO 11 - SANZIONI

1. Qualora, a seguito dell'attività di controllo di cui all'articolo 9, emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, il beneficiario, oltre alla revoca del contributo ai sensi del precedente articolo 10, incorre:
 a) secondo quanto stabilito dall'articolo 75, comma 1bis, del d.P.R. 445/2000, nel divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di due anni decorrenti dalla data di adozione del provvedimento di revoca; restano fermi gli interventi economici in favore dei minori e per le situazioni familiari e sociali di particolare disagio;
 b) secondo quanto stabilito dall'articolo 76 del d.P.R. 445/2000, qualora la dichiarazione mendace sia riferita alle dichiarazioni rese, nelle pene previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia. In particolare, si applica la pena prevista dall'articolo 316ter c.p. in materia di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, che prevede alternativamente la reclusione da 6 mesi a 3 anni o, nel caso di contributo erogato di importo inferiore a euro 3.999,96, la sanzione amministrativa, irrogata dal dirigente della Struttura responsabile del procedimento, da euro 5.164 a euro 25.822, con un massimo di tre volte il contributo indebitamente percepito.

ARTICOLO 12 – TRATTAMENTO DEI DATI

1. La base giuridica del trattamento dei dati personali - ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, lettera e), del Regolamento (UE) 2016/679 - è individuata nell'articolo 12 della l.r. n. 3/2013, che prevede, la concessione di contributi a favore di soggetti meno abbienti volti a ridurre la spesa sostenuta per il canone di locazione. Il comma 3 del medesimo articolo attribuisce alla competenza della Giunta regionale la definizione dei requisiti, della misura, dei criteri e delle modalità, anche procedimentali, per la concessione e l'erogazione dei contributi di cui al medesimo articolo, nel rispetto dei vincoli previsti per l'accesso ai finanziamenti dello Stato.

1. La Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste assume il ruolo di Titolare del trattamento dei dati in relazione all'intero processo rappresentato nei precedenti paragrafi. Delegato al trattamento è la Struttura "Politiche abitative" dell'Assessorato Sanità, Salute e Politiche sociali. INVA S.p.A. assume il ruolo di Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679, con riferimento alle attività di trattamento correlate alla gestione della piattaforma telematica dedicata, da utilizzare per la presentazione delle domande dirette all'ottenimento del contributo. I dati personali, anche appartenenti a categorie particolari, oggetto di trattamento raccolti sono, in particolare, i seguenti:

 a) i dati anagrafici del soggetto richiedente (come risultati dallo SPID) e del suo nucleo familiare;
 b) dati riguardanti il possesso del permesso di soggiorno o del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (ovvero la ricevuta della richiesta di rinnovo), oppure il possesso del riconoscimento della protezione internazionale o umanitaria;
 c) i dati anagrafici dell'eventuale delegato trasmessi dal sistema SPID;
 d) l'IBAN del conto corrente bancario/postale ove effettuare l'accreditamento;
 e) i dati contenuti nell'attestazione ISEE del nucleo familiare che richiede il contributo;
 f) i dati relativi al contratto di affitto e l'eventuale detrazione del canone di locazione presente sul 730 del richiedente;
 g) i dati anagrafici del locatore (proprietario/usufruttuario dell'alloggio) e i dati relativi al pagamento dei canoni di locazione e l'eventuale morosità;
 h) l'IBAN del conto bancario/postale del locatore ove effettuare l'accreditamento in caso di morosità del conduttore.

3. I dati trattati e memorizzati dalla Regione nelle varie fasi del processo rappresentano il set informativo minimo per la corretta erogazione del contributo, per le verifiche successive sulla spettanza dello stesso e l'eventuale recupero degli importi non spettanti.

4. Nel rispetto del principio della limitazione della conservazione (articolo 5, paragrafo 1, lettera e), del Regolamento (UE) 2016/679), la Regione conserva i dati oggetto del trattamento per il tempo strettamente necessario al perseguimento della finalità e, oltre, secondo i criteri suggeriti dalla normativa vigente in materia di conservazione, anche ai fini dell'archiviazione dei documenti amministrativi e, comunque, nel rispetto dei principi di liceità, necessità, proporzionalità, nonché per le finalità per le quali i dati sono stati legittimamente raccolti.

5. I dati trattati sono inoltre comunicati dalla Regione a tutti i soggetti titolari dei dati auto dichiarati dal richiedente del contributo per effettuare la verifica sulla veridicità delle dichiarazioni rese e per ogni altra comunicazione imposta dalla legge nell'ambito delle finalità del trattamento.

6. L'informativa sul trattamento dei dati personali e sull'esercizio dei diritti da parte degli interessati, ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679, è pubblicata sul sito web della Regione autonoma Valle d'Aosta ed è parte integrante dell'istanza per richiedere il contributo a fondo perduto.